



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA  
UFFICIO XIV


Roma, **7 MAG 2009**

Prot. Nr. 0051304  
Rif. Prot. Entrata Nr. 0047536  
Allegati:  
Risposta a Nota del:

Alla RAGIONERIA TERRITORIALE  
DELLO STATO  
Piazza S. Agostino, 29  
84121 SALERNO  
(rif. nota n. 13505 del 20/4/2009)

e, p.c. Alle RAGIONERIE  
TERRITORIALI DELLO STATO  
LORO SEDI

OGGETTO: Certificazione di regolarità  
contributiva. DM 24/10/2007



Con nota n. 13505 del 20 aprile 2009, codesta Ragioneria territoriale ha posto un quesito circa l'obbligatorietà o meno della presentazione del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) per pagamenti di modesto importo effettuati da una pubblica amministrazione, per i quali non si configura una procedura assimilabile alla gara d'appalto.

La problematica sorge dalla considerazione che il Ministero del lavoro, con decreto ministeriale 24 ottobre 2007 (pubblicato nella G.U. n. 279 del 30.11.2007), in applicazione dell'art. 1 comma 1176 della legge n. 296/2006, ha esteso l'obbligo di dimostrare la regolarità delle posizioni contributive e previdenziali anche alle piccole imprese ed ai lavoratori autonomi.

In particolare, è stato chiesto di conoscere se l'obbligo di richiedere la certificazione di cui trattasi sussista anche per le cosiddette "spese in economia", le quali vengono generalmente effettuate ricorrendo a imprese individuali e per importi limitati.

Esaminata la questione, occorre preliminarmente osservare che la legge 22 novembre 2002, n. 266, istitutiva del D.U.R.C., sembra limitare l'attestazione della regolarità contributiva alle sole imprese coinvolte in appalti pubblici e lavori privati in edilizia, sebbene sia da ritenersi pacifico che la definizione di appalto pubblico vada intesa in senso ampio, dovendosi ricomprendere anche gli appalti per servizi e forniture nonché la gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione.

D'altra parte, anche nell'ambito del diritto comunitario, con la locuzione "appalto pubblico", si intendono tutti i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.

*Ad adiuvandum*, giova considerare che nell'ambito dell'ordinamento interno, vige il principio generale che chiunque contratti con la P.A. in tema di forniture di beni e servizi, nonché di lavori pubblici, deve essere in regola con gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla legge.

In questo senso si è espressa anche la legge 25 gennaio 1994, n. 82, il cui art. 5 a proposito di contratti delle pubbliche amministrazioni con imprese di pulizie, prescrive che il pagamento del corrispettivo debba avvenire previa esibizione, da parte delle medesime imprese, della documentazione attestante il regolare versamento dei contributi previdenziali a carico dei propri dipendenti.

Pertanto, si ritiene che nei contratti di forniture e servizi stipulati con la P.A., il contraente abbia l'onere di dimostrare la propria regolarità contributiva, a prescindere dall'importo della spesa e dalla circostanza che la scelta sia avvenuta tramite procedura aperta, ristretta o negoziata, con o senza bando di gara.

A tale proposito, occorre segnalare che, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 1, della legge n. 2/2009, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio il DURC dagli enti abilitati al rilascio, anche mediante strumenti informatici, il che consente di accelerare in maniera significativa l'iter burocratico per ottenere detta documentazione.

Per gli acquisti effettuati mediante ricorso al mercato elettronico, trattandosi di fornitori selezionati dalla CONSIP s.p.a in regime di convenzione, l'esibizione della relativa certificazione può ritenersi superflua, dovendosi ritenere che detta Società abbia provveduto a verificare la regolarità contributiva in occasione della procedura per la stipula della convenzione medesima.

Fermo restando quanto sopra, pur confermando l'obbligatorietà del DURC da parte di coloro che contrattano con la PA, si esprime l'avviso che qualora si tratti di forniture di modesto importo, nello spirito di snellimento dell'azione amministrativa ed in armonia con i principi e le disposizioni recate dalla legge n. 241/1990 e successive modificazioni, possa essere concessa la facoltà, per i soggetti contraenti con l'Amministrazione, di produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art 46, comma 1, lett. p) del D.P.R. n. 445/2000.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 71 del medesimo DPR n. 445/2000, le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle menzionate dichiarazioni sostitutive.

L'Ispettore Generale Capo  
